

Allegato "A"

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE AZIONI
PREVISTE NELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA "MAINARDE" DELLA
REGIONE MOLISE**

TRA

- 1 Il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva, con la quale ha approvato il presente schema di Convenzione;
- 2 Il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva, con la quale ha approvato il presente schema di Convenzione;
- 3 Il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva, con la quale ha approvato il presente schema di Convenzione;
- 4 Il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva, con la quale ha approvato il presente schema di Convenzione;
- 5 Il Comune di, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva, con la quale ha approvato il presente schema di Convenzione;
- 6

PREMESSO

- che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come definita nell'Accordo di Partenariato Nazionale, ha come obiettivo la promozione, in termini concreti, dello sviluppo sociale ed economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento demografico;
- che il "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne del Molise" approvato dalla Regione Molise con DGR 140 del 26 marzo 2015 ha valutato positivamente le aree selezionate individuandone quattro: 1) Matese, 2) Fortore, 3) Alto Medio Sannio e 4) Mainarde;

- che l'Area "Mainarde" è costituita da n. 13 Comuni;
- che nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) sono disponibili risorse finanziarie previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei e FSC 2014-2020 e dalla Legge di Stabilità 2018 (Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017 art. 1 commi 895-896) e che le delibere CIPE n. 9/2015 e n. 80/2017 che definiscono il riparto finanziario, la governance, l'assistenza tecnica, la modalità di trasferimento e il monitoraggio;
- che le Aree Interne saranno destinatarie di risorse specificamente individuate nei singoli Programmi Operativi regionali nel rispetto delle modalità di attuazione della strategia nazionale; una Strategia di Area con il supporto tecnico dei GAL Alto Molise, Molise Rurale ed altri soggetti interessati;
- che la Regione Molise, con Legge 27 gennaio 2016 n. 1, ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali individuando otto ambiti ottimali ed omogenei e che l'A.T.S. Venafro e Autorità Ambito di Isernia comprende tutti i Comuni dell'Area Interna Mainarde;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di stipulare Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche mediante la costituzione di uffici comuni;
- che la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 è la forma associata più appropriata per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e per esercitare in forma associata le azioni previste nella Strategia di Area "Mainarde";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Convenzione si propone di svolgere in modo associato e coordinato la promozione dello sviluppo sociale, economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nell'Area prototipo Mainarde attraverso:

- a. La predisposizione, approvazione ed attuazione, compreso monitoraggio e rendicontazione, della Strategia di Area con l'ausilio di supporto tecnico, con le risorse specifiche della Legge di Stabilità 2018 e con ulteriori risorse a valere su Fondi UE, Nazionali e Regionali, nel rispetto delle delibere CIPE n. 9/2015 e n. 80/2017 e delle normative di riferimento, e la individuazione dei soggetti attuatori;
- b. La promozione della cooperazione tra attori locali per l'adesione alla Strategia di Area da parte di altri soggetti attraverso azioni di sensibilizzazione e promozione, e lo sviluppo di servizi innovativi associati;
- c. Azioni di reperimento finanziamenti, formazione, ecc.

I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi essenziali di cittadinanza finanziati saranno individuati in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento, con proposta della Conferenza degli Amministratori.

Le funzioni di Ente Capofila sono esercitate dal Comune di Castel San Vincenzo (IS).

Articolo 2 - Obiettivi e finalità

La presente Convenzione ha come obiettivo la predisposizione e l'attuazione della Strategia di Area e il miglioramento, attraverso azioni concrete, della gestione dei servizi essenziali di cittadinanza al fine di limitare lo spopolamento dell'Area Mainarde e favorire lo sviluppo socio-economico con nuove iniziative imprenditoriali.

Articolo 3 - Durata

La Convenzione ha durata di cinque anni rinnovabile alle medesime condizioni.

E' consentito a ciascun Ente sottoscrittore di recedere dalla Convenzione con apposito atto consiliare da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di adozione dell'atto, fermo restando gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione e dei singoli Piani Operativi, ed a saldo avvenuto delle eventuali pendenze finanziarie a carico dell'Ente recedente.

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'Ente Capofila, la Conferenza degli Amministratori individua il nuovo Sindaco referente e il relativo Comune che potrà operare fin dall'anno successivo.

La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Enti e a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che potranno presentarsi nel tempo, previa approvazione da parte della Conferenza degli Amministratori e degli Enti associati.

Articolo 4 - Ente Capofila/Referente di Area

Gli Enti convenzionati individuano l'Ente Capofila del partenariato di progetto locale nel Comune in cui esercita le funzioni il Referente di Area attribuendogli competenze e responsabilità amministrativo-gestionali espressamente attribuite dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, dalla delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, dalla D.G.R. n. 290 del 14 aprile 2015 e dalla Conferenza degli Amministratori, escluso quelle demandate ai soggetti attuatori degli interventi previsti nella Strategia.

L'Ente Capofila provvede, secondo la competenza dei propri Organi elettivi e dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi interessati all'adozione degli atti amministrativi necessari o opportuni per il buon andamento degli uffici e dei servizi aderenti, all'organizzazione del personale e dei mezzi richiesti per il conseguimento degli obiettivi prefissi e ogni altra attività amministrativa, nel rispetto delle competenze e responsabilità amministrativo-gestionali espressamente

attribuite dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne e delle decisioni assunte dalla Conferenza degli Amministratori. In particolare:

1. il Consiglio e la Giunta dell'Ente Capofila provvederanno, nelle rispettive competenze, all'adozione dei provvedimenti di approvazione ed attuazione dei Piani Operativi definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori ed alla nomina del Referente di Area.
2. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi dell'Ente Capofila hanno la responsabilità delle procedure assegnate dalla Conferenza degli Amministratori attinenti la formazione e l'attuazione dei Piani Operativi, delle procedure di competenza attinenti la predisposizione ed attuazione della Strategia di Area e adottano le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture degli Enti interessati.

Le risorse necessarie a sostenere l'attività dell'Ente Capofila per gli Uffici aderenti derivano dai trasferimenti statali, regionali, di altri Enti e dalle eventuali quote degli Enti aderenti, individuate dalla Conferenza degli Amministratori, risorse che il Capofila iscriverà nel proprio bilancio subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi degli enti aderenti/Comuni in caso di cofinanziamento comunale della spesa.

L'Ente Capofila tiene i rapporti amministrativi tra gli Enti aderenti alla Convenzione ed i rapporti istituzionali con gli altri Enti ed Organismi.

Nel caso in cui si rilevano circostanze tali da non assicurare l'economicità dei servizi aderenti a causa di una gestione inefficace ed inefficiente dell'Ente Capofila, dopo formale contestazione da parte della Conferenza degli Amministratori, il Referente dei Sindaci dell'Area prototipo "Mainarde" potrà essere rimosso.

Il Capofila/Referente di Area rappresenta l'Area nei confronti della Regione e del Comitato Nazionale per le Aree Interne. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo del Referente di Area sarà nominato un nuovo Referente e il Comune dove espleta le funzioni di Amministratore eserciterà le funzioni di Ente Capofila.

L'Ente Capofila dovrà procedere, eventualmente, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui alla delibera CIPE n. 9/2015.

Articolo 5 - Conferenza degli Amministratori

La Conferenza degli Amministratori è l'organo propositivo e di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi e finalità di cui all'art. 2.

La Conferenza degli Amministratori svolge in particolare i seguenti compiti:

- 1) stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori;
- 2) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata individuati nell'art. 2;
- 3) formula indirizzi, approva, rendiconta, vigila sull'attuazione della Strategia di Area, compreso eventuali variazioni;
- 4) formula indirizzi per l'affidamento di un Coordinamento Tecnico nella organizzazione delle fasi della Strategia di Area;
- 5) definisce ed approva i singoli Piani Operativi, preventivi e a rendiconto (almeno un mese prima dei termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione da parte degli Enti aderenti);
- 6) vigila e controlla sull'espletamento dei servizi, degli Uffici e dei Piani Operativi e verifica il

- raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 2;
- 7) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti convenzionati;
 - 8) definisce ove necessario regolamenti comuni ovvero prevede l'armonizzazione dei regolamenti dei singoli Enti necessari al funzionamento della gestione associata fermo restando che l'approvazione dei regolamenti rimane di competenza dei Consigli degli Enti aderenti/Comuni;
 - 9) valuta l'adeguatezza delle norme contenute nella presente Convenzione in rapporto alla evoluzione delle esigenze sopravvenute ed approva le eventuali proposte di modifica;
 - 10) esamina le eventuali proposte di adesione o di recesso dalla Convenzione;

La Conferenza è composta dal Rappresentante dell'Ente Capofila che la presiede o suo delegato e dai Rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati.

Le funzioni di verbalizzante sono esercitate dal Segretario dell'Ente Capofila ed in sua assenza da personale in servizio presso l'Ente stesso o altro Ente aderente.

I membri della Conferenza sono convocati dal Rappresentante dell'Ente Capofila presso la sede dell'Ente o presso una sede degli Enti aderenti anche su richiesta di almeno tre componenti, mediante avviso trasmesso all'indirizzo P.E.C. degli Enti sottoscrittori la Convenzione almeno tre giorni prima della data fissata per la Conferenza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre la data, il luogo e l'ora della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Ciascun componente partecipa ai lavori della Conferenza esclusivamente in nome e per conto dell'Ente di appartenenza e in caso di assenza o impedimento può delegare un consigliere del medesimo Ente di appartenenza.

La Conferenza degli Amministratori è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei propri membri, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei propri membri.

La Conferenza degli Amministratori si esprime a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni della Conferenza degli Amministratori sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Capofila.

Nessun compenso e rimborso è riconosciuto ai componenti per la partecipazione alla Conferenza degli Amministratori.

Per l'accesso agli atti della Conferenza degli Amministratori si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di accesso vigente dell'Ente Capofila.

Ciascun componente si impegna a sottoporre i provvedimenti e i Piani Operativi approvati dalla Conferenza all'esame dell'Organo elettivo o del Dirigente/Responsabile del Servizio competente del proprio Ente nella prima seduta utile e, comunque, entro i tempi massimi che saranno di volta in volta determinati dalla Conferenza degli Amministratori come confacenti all'attuazione delle proposte stesse.

Articolo 6 - Rapporti finanziari - obblighi e garanzie piani operativi

I Piani Operativi predisposti dall'Ente Capofila, definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori, individuano:

- le attività;

- i soggetti interessati;
- il Responsabile del Piano Operativo;
- le risorse umane e strumentali occorrenti;
- le forme organizzative, i tempi, le modalità di attuazione e le garanzie;
- le fonti di finanziamento;
- il riparto degli oneri a carico degli Enti partecipanti.

L'Ente Capofila, con cadenza almeno semestrale, dovrà convocare la Conferenza degli Amministratori, con la presenza del Coordinamento tecnico, del Dirigente/Responsabile del Servizio interessato e dei soggetti che riterrà opportuno, per effettuare un monitoraggio sulle previsioni stabilite nei singoli Piani Operativi e, in caso di necessità, procedere alla rimodulazione degli stessi.

Inoltre, l'Ente Capofila, con cadenza almeno semestrale, dovrà convocare la Conferenza degli Amministratori, con la presenza del Coordinatore Tecnico, del Dirigente/Responsabile interessato e dei soggetti che riterrà opportuno, per verificare l'attuazione delle previsioni stabilite nella Strategia di Area.

I Piani Operativi definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori saranno approvati dall'Ente Capofila nel rispetto delle competenze di legge e del proprio ordinamento e dagli Enti aderenti interessati secondo i rispettivi ordinamenti qualora siano previsti costi a carico degli stessi.

L'Ente Capofila qualora non disponga di personale, può operare con personale degli Enti convenzionati o terzi, indicati dalla Conferenza degli Amministratori nell'ambito dei singoli Piani Operativi.

Gli oneri generali per la gestione associata, le modalità di trasferimento di risorse tra gli Enti, i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti attinenti la gestione associata sono individuati dalla Conferenza degli Amministratori.

Per il riparto si terrà conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate nei singoli Piani Operativi.

Nello svolgimento della gestione associata rimangono in vigore, in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli Enti sottoscrittori sino all'adozione di nuove, uniformi ed afferenti disposizioni regolamentari.

Eventuali indennità o incentivazioni da attribuirsi al personale impegnato nella gestione associata saranno riconosciute nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L..

Articolo 7 - Controversie

In caso di controversie circa l'applicazione e l'esecuzione della Convenzione, qualora non risolta nell'ambito della Conferenza degli Amministratori, la decisione sarà rimessa ad un collegio composto da esperti nelle materie oggetto della controversia designati ognuno da ciascun Ente associato, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, e da un Presidente designato dalla Conferenza degli Amministratori con onere a carico degli Enti convenzionati per quote uguali.

Articolo 8 - Disposizioni finali - rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dalla Conferenza degli Amministratori e alle norme di legge vigenti nelle materie trattate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decorrenza

	ENTE	FIRMATARIO	ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE
1
2
3
4
..